

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale  
9ª legislaturaStruttura amministrativa competente:  
Direzione PrevenzionePresidente  
Vicepresidente  
Assessori

|            |             | P | A |
|------------|-------------|---|---|
| Luca       | Zaia        |   |   |
| Marino     | Zorzato     |   |   |
| Renato     | Chisso      |   |   |
| Roberto    | Ciambetti   |   |   |
| Luca       | Coletto     |   |   |
| Maurizio   | Conte       |   |   |
| Marialuisa | Coppola     |   |   |
| Elena      | Donazzan    |   |   |
| Marino     | Finozzi     |   |   |
| Massimo    | Giorgetti   |   |   |
| Franco     | Manzato     |   |   |
| Remo       | Sernagiotto |   |   |
| Daniele    | Stival      |   |   |

Segretario Antonio Menetto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del**

OGGETTO: Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 “Norme in materia funeraria”. Linee guida di prima applicazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Approvazione Linee guida di prima applicazione alla L.R. 18/2010

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

La legge ha regolamentato gli aspetti di rilievo igienico sanitario nell'ambito dei servizi funebri, della cremazione, della dispersione delle ceneri consolidando i principi posti dalla legislazione statale ed introducendo elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche.

L'art. 2 della L.R. n. 18/2010 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione che richiedono particolari approfondimenti trattandosi di materia con implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale sia per i numerosi intrecci tra le diverse specifiche normative.

Dato atto che sono pervenute peraltro numerose richieste da parte di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria in merito ad alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni così come riportato nell'**Allegato “A”** – Linee guida di prima applicazione per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le seguenti linee guida di prima applicazione della L.R. n. 18/2010.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incarico dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.P.R 10 settembre 1990 n.285 "Regolamento di polizia mortuaria".

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

VISTO l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 " Norme in materia funeraria".

## DELIBERA

1. di approvare l'**Allegato "A"** - Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" - LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente  
Dott. Luca Zaia